

Risposta di Enel al

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 313/2020/R/com

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Premessa

Enel accoglie con favore l'orientamento dell'Autorità volto a sterilizzare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso e dalla conseguente necessità, condivisa dalla stessa ARERA, di adottare tutte le misure necessarie al contenimento del contagio laddove si è persino prevista una riduzione delle attività a quelle ritenute essenziali, tra cui rientrano quelle finalizzate a garantire la continuità del servizio elettrico.

Anche nei momenti più complessi della fase iniziale dell'emergenza sanitaria (c.d. "fase 1", dall'8 marzo 2020¹ al 3 maggio 2020²) e coerentemente con le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità e dall'articolo 2 comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, la scrivente società ha infatti sempre svolto regolarmente tutte le attività essenziali, quali:

- gestione guasti;
- manutenzione necessaria ad assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture;
- allacciamenti urgenti (ivi comprese le riattivazioni di punti di prelievo già sospesi per morosità e gli allacciamenti delle strutture sanitarie pubbliche, anche temporanee, attivate per la gestione della crisi legata al COVID-19);
- eliminazione di possibili situazioni di pericolo;
- interventi per la salvaguardia dell'ambiente (es. smaltimento rifiuti);
- servizi di logistica e trasporto funzionali alle indicate attività.

Conseguentemente, tutte le attività classificate come non essenziali sono state sospese tra marzo e aprile 2020, con una ripresa graduale solo a partire dal mese di maggio.

Più in dettaglio, gli interventi non eseguiti durante il *lockdown* possono essere classificati nelle seguenti macro-categorie:

- *Interventi di manutenzione ordinaria posticipabili ai fini dell'esercizio della rete elettrica*: come detto, durante la "fase 1" dell'emergenza sanitaria sono stati eseguiti solo gli interventi di manutenzione preventiva, a seguito di anomalie potenzialmente in grado di determinare un guasto sulla rete;
- *Interventi di sviluppo*: rientrano in tale categoria gli interventi previsti nei Piani Resilienza (sostituzione dei cavi nudi con cavi *elicord* e realizzazione di nuove trasversali), gli interventi strutturali pianificati (es: realizzazione di nuove cabine primarie, realizzazione di nuove linee MT e BT, nuove uscenti etc.), gli interventi di telecontrollo pianificati sulla rete MT, nonché gli interventi

¹ Data definita dal DPCM dell'8 marzo 2020

² Data definita dal DPCM del 26 aprile 2020

di carattere altamente innovativo previsti negli ambiti candidati agli esperimenti regolatori (es: *smart fault selection* – SFS – e sistemi di telecontrollo per le linee in bassa tensione);

- *Colonne montanti*: sono state sospese tutte le attività di censimento e rifacimento delle colonne montanti di cui alla Parte III sottotitolo 3a del TIQE;
- *Qualità commerciale*: le prestazioni relative alla qualità commerciale sono state sospese, al netto di quelle attinenti o funzionali allo svolgimento delle attività essenziali.

Tali sospensioni delle attività, come ricordato dalla stessa Autorità nel DCO in oggetto, hanno avuto, tra le altre cose, l'effetto di ritardare gli investimenti destinati allo sviluppo, manutenzione programmata e rinnovo della rete, oltre che a rallentare o impedire le attività sul campo da parte delle imprese di distribuzione, al fine di salvaguardare il primario interesse alla salute dei propri dipendenti, degli utenti e del personale impiegato presso le ditte appaltatrici.

Nonostante la scrivente società stia continuando a massimizzare gli sforzi per riprendere il trend pianificato degli investimenti, anche a beneficio dell'intero settore elettrico e del tessuto imprenditoriale ad esso collegato, non sarà in ogni caso possibile un pieno recupero di tutti i suddetti investimenti preventivati per l'ottenimento delle *performance* di continuità e resilienza attese ante emergenza sanitaria; ciò anche legato al fatto che aver mancato la finestra temporale primaverile per l'esecuzione degli stessi interventi comporterà comunque la necessità di attendere diversi mesi per ripianificare le attività, rimandandone i benefici attesi. A questo si aggiunge il fatto che l'attività di emissione e approvazione degli iter autorizzativi per la realizzazione degli impianti da parte delle Autorità competenti non è ancora tornata ai livelli di produttività antecedenti all'emergenza sanitaria.

Si evidenzia, pertanto, che nonostante gli sforzi profusi la maggior parte degli interventi in struttura e telecontrollo programmati per il 2020 verrà ultimata nell'ultimo trimestre dell'anno in corso o nel primo semestre del 2021, facendo sì che gli stessi non possano concorrere al miglioramento delle performance di continuità del servizio e resilienza per l'anno in corso, se non in misura trascurabile.

Ciò posto, in assenza degli appositi interventi regolatori preannunciati dall'Autorità, tali ritardi e sospensioni comporterebbero impatti negativi per gli operatori dovuti al deterioramento delle *performance* di continuità del servizio e di qualità commerciale. Ciò anche con riferimento al mancato rispetto del semestre pianificato per la conclusione degli interventi inclusi nei Piani Resilienza e all'aumento dei relativi costi unitamente a un rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti.

Per quanto riguarda, in particolare, **le *performance di continuità del servizio***, la migliore e più prudente stima al momento possibile prevede un impatto negativo sugli indicatori per l'anno 2020, dovuto all'emergenza sanitaria, sia in termini di mancati o posticipati investimenti che di ritardati interventi nel corso del periodo di *lockdown*, dell'ordine di circa 0,2 interruzioni/utente per l'indicatore numero delle interruzioni (N1) e di quasi 5 minuti/utente per l'indicatore durata delle interruzioni (D1). Tale valutazione potrà essere affinata solo a partire dai primi mesi del nuovo anno, quando saranno disponibili tutti i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2020.

Si fa inoltre presente che, la quantificazione dell'impatto effettivo sugli indicatori di continuità del servizio, sul rispetto degli standard di qualità commerciale e sul semestre di conclusione degli interventi inclusi nei Piani Resilienza unitamente all'incremento dei relativi costi, è funzione della durata delle previsioni correlate

all'emergenza sanitaria e dei tempi tecnici che saranno necessari per riprendere le attività sospese e recuperare il *backlog* inevitabilmente cumulatosi. Occorre, inoltre, considerare che anche al termine del *lockdown* e con l'avvio della "fase 2", la ripresa delle attività è stata necessariamente graduale, in modo da continuare a garantire in *primis* la sicurezza degli operatori delle imprese di distribuzione, dei fornitori e dei clienti, anche in coerenza con le linee Guida per lo svolgimento di attività di distribuzione che prevedono l'accesso all'interno delle singole abitazioni degli utenti emanate dal MISE nel mese di luglio nonché di tutte le ulteriori misure imposte dalle Autorità competenti (ad esempio: norme relative al distanziamento nei cantieri, con conseguente rallentamento nel completamento dei lavori a causa del minor numero di personale impiegabile in sicurezza) anche a fronte di un incremento dei volumi delle attività accumulate nel corso del *lockdown*.

Infine, è necessario considerare che le imprese appaltatrici potrebbero non disporre nell'immediato delle risorse sufficienti per recuperare celermente il *backlog*: come noto, il contesto italiano è caratterizzato da un tessuto imprenditoriale di medio-piccole dimensioni con disponibilità di risorse e manodopera inferiore rispetto alle grandi aziende, e ciò vale anche per le ditte che svolgono lavori per conto dei distributori.

Così come precisato dalla stessa ARERA nel DCO in oggetto, per quanto riguarda la regolazione della continuità del servizio, una semplice "sospensione" dei meccanismi premi-penalità per il periodo dell'emergenza non sarebbe sufficiente a sterilizzare gli effetti economici negativi della crisi sanitaria. Ciò perché, come già detto, le *performance* conseguibili, anche successivamente al termine dell'emergenza e alla piena ripresa delle attività, saranno negativamente impattate dai mancati/rallentati interventi durante le fasi dell'emergenza sanitaria, dalla necessità di recuperare il *backlog* accumulato, e dalle modalità operative già in corso di adozione da parte delle imprese distributrici per garantire la sicurezza del proprio personale, del personale delle ditte appaltatrici e dei clienti.

Stante tale situazione, si condivide la volontà dell'Autorità di sterilizzare gli effetti economici negativi ascrivibili all'impatto delle prescrizioni regolatorie e legislative conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19 sui diversi schemi incentivanti previsti nell'attuale regolazione. In linea generale, Enel ritiene che i meccanismi di sterilizzazione posti in consultazione da ARERA appaiono condivisibili, seppur con le precisazioni espresse nei paragrafi seguenti.

In subordine e sempre con riferimento alle *performance* di continuità del servizio - anche in risposta alla volontà più volte manifestata da codesta Autorità di voler evitare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che durante le fasi dell'emergenza sanitaria hanno gestito il servizio secondo le linee di responsabilità, coerenti col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza – la scrivente società ritiene che possano essere valutati strumenti alternativi a quelli posti in consultazione con il presente DCO.

Si reputa, infatti, possibile sterilizzare gli impatti economici negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19 ricorrendo ad una opportuna riduzione dei parametri $c1d$, $c1n$, $c2d$ $c2n^3$ per gli ambiti territoriali soggetti a penali. Tale intervento, mirato e limitato ai suddetti coefficienti e da considerarsi come alternativo alla revisione dei tendenziali ipotizzata in consultazione, permetterebbe di ridurre il sopracitato atteso impatto negativo dell'emergenza ricorrendo ad uno strumento regolatorio di più semplice e immediata applicazione,

³ Parametri di cui alle tabelle 5b e 7 del TIQE, utilizzati per la valorizzazione dei premi e delle penali.

che eviterebbe di procedere a complessi e onerosi ricalcoli dei livelli tendenziali per la totalità degli ambiti territoriali sia da parte degli operatori che della stessa Autorità.

Di seguito vengono qui presentate le osservazioni puntuali della scrivente società ai meccanismi posti in consultazione dall’Autorità, proponendo, ove ritenuto opportuno, alcune integrazioni atte a garantire una piena sterilizzazione degli impatti economici negativi. Seguendo la medesima struttura con cui è impostato il DCO in oggetto, le analisi sono svolte separatamente per gli indicatori di continuità del servizio (N1 e D1), per gli interventi inclusi nei Piani Resilienza e per la regolazione della qualità commerciale.

Meccanismo di sterilizzazione sull’indicatore N1 per ambiti territoriali soggetti alla “regolazione ordinaria” (anno target 2023)

Come previsto dal TIQE 2020-2023, per gli ambiti non considerati critici o ipercritici per l’indicatore N1⁴ non è ammesso il posticipo dell’anno target per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile del numero di interruzioni. Ne consegue che tali ambiti restano soggetti alla “regolazione ordinaria” per il numero delle interruzioni, considerando i livelli tendenziali definiti con la delibera 702/2016/R/eel (che convergono con il livello obiettivo al 2023).

La scrivente società si attende che l’avvenuta sospensione degli interventi di manutenzione ordinaria farà sì che gli ambiti già in linea con i livelli tendenziali “ordinari” peggiorino le loro *performance*, con la possibilità di ricadere in penale, mentre gli ambiti non ancora in linea con i livelli tendenziali vedrebbero peggiorare ulteriormente le loro *performance* e quindi il gap rispetto al livello obiettivo, con un conseguente incremento delle penali.

Inoltre, la già citata sospensione degli interventi di sviluppo, comporterà una maggiore complessità nel conseguire – a partire dal 2020 e fino al 2023 – *performance* dell’indicatore N1 in linea con i livelli tendenziali che, come noto, diventano via via più sfidanti.

La scrivente società ritiene che la proposta dell’Autorità, di cui al punto 2.7 lettera a. del DCO in oggetto, potrebbe essere in grado di sterilizzare gli effetti economici negativi dovuti al *lockdown* per la generalità degli ambiti territoriali in regolazione ordinaria. Infatti, l’adozione per il 2020 del livello tendenziale dell’indicatore N1 già in vigore nel 2019 permetterebbe di non penalizzare le imprese per i mancati recuperi di continuità del servizio⁵ a causa dei mancati interventi di sviluppo e manutenzione ordinaria della rete.

Anche il ricalcolo dei livelli tendenziali 2021-2023, confermando la riduzione lineare a partire dal nuovo valore determinato per il 2020, potrebbe concorrere alla sterilizzazione dei trascinamenti degli effetti negativi sulla continuità del servizio dovuti all’emergenza sanitaria, sebbene tale ricalcolo determini per le imprese distributrici la necessità di migliorare anno su anno le proprie *performance* dell’indicatore N1 ad un tasso particolarmente sostenuto⁶.

⁴ Come definito all’articolo 27.2 del TIQE 2020-2023

⁵ Come definito all’articolo 23.3 del TIQE 2020-2023.

⁶ Ciò perché i livelli tendenziali 2021-2023 così ricalcolati risultano meno sfidanti rispetto ai livelli tendenziali originariamente definiti con la delibera 702/2016/R/eel. La pendenza delle nuove curve così determinate è però

Si valuta positivamente anche la proposta di ampliamento della franchigia per gli ambiti territoriali in regolazione ordinaria il cui livello tendenziale nel 2020 coincide con il livello obiettivo (punto 2.9 del DCO in oggetto). In tali casi, infatti, si reputa opportuno prevedere un incremento della franchigia in aumento di 0,1 interruzioni/utente per tener conto di eventuali riduzioni delle *performance* dell'indicatore N1 riconducibili alla sospensione delle attività di sviluppo e manutenzione della rete. Considerando l'impatto negativo sull'indicatore N1 cautelativamente ipotizzato per il 2020, una franchigia di 0,1 interruzioni/utente appare adeguata per tener conto di eventuali peggioramenti nelle performance dovute ai ritardi nell'esecuzione degli investimenti pianificati, almeno per gli ambiti territoriali cui non è richiesto di seguire un tendenziale in diminuzione anno su anno, essendo lo stesso coincidente con il livello obiettivo.

Meccanismo di sterilizzazione sull'indicatore N1 per gli ambiti territoriali soggetti al posticipo dell'anno target al 2025 o 2027

L'articolo 27 del TIQE prevede, per gli ambiti critici o ipercritici aderenti alla regolazione speciale sul numero delle interruzioni o agli esperimenti regolatori, la possibilità di posticipare l'anno target del numero delle interruzioni dal 2023 al 2025 o 2027, secondo le condizionalità definite agli articoli 27.3, 27.5 e 27.6 del TIQE 2020-2023.

L'emergenza in corso comporta, come detto, ritardi sia nelle attività di manutenzione ordinaria che negli interventi di sviluppo necessari a seguire i nuovi tendenziali che verranno disegnati dall'Autorità per gli ambiti con posticipo dell'anno target.

La scrivente società ritiene quindi condivisibile la proposta di sterilizzazione avanzata dall'Autorità per gli ambiti con posticipo dell'anno target (punto 2.7 lettera b. del DCO in oggetto) per le medesime motivazioni addotte per il meccanismo di sterilizzazione degli ambiti in regolazione ordinaria.

Osservazioni sul meccanismo di sterilizzazione per gli ambiti in esperimento regolatorio

La scrivente società reputa opportuno evidenziare che le modalità di ricalcolo dei livelli tendenziali per l'indicatore N1, di cui ai punti 2.7 lettera a. e lettera b. del DCO in oggetto, debbano essere adottate – come espresso dall'Autorità – per tutti gli ambiti territoriali, ivi inclusi quelli selezionati per l'implementazione degli esperimenti regolatori (sebbene per questi ultimi dal 2020 al 2022 troverà applicazione il tendenziale definito autonomamente dalle imprese di distribuzione)⁷.

maggiore rispetto a quanto previsto dalla delibera 702/2016/R/eel, comportando la necessità di migliorare le performance dell'indicatore N1 a ritmi particolarmente sostenuti per essere allineati ai livelli tendenziali.

⁷ L'Autorità propone, infatti, modalità di ricalcolo dei livelli tendenziali N1 separatamente per gli ambiti con o senza posticipo dell'anno target, includendo dunque in tale ricalcolo dei livelli tendenziali anche gli ambiti territoriali in regolazione speciale o esperimento regolatorio. Per gli eventuali ambiti territoriali in esperimento regolatorio non beneficianti del posticipo dell'anno *target*, il ricalcolo del livello tendenziale ai sensi del punto 2.7 lettera a. del DCO in oggetto non ha invece alcun impatto sul livello tendenziale da raggiungere nel 2023 (dal momento che dal 2020 al 2022 trova applicazione il livello tendenziale definito dall'impresa distributrice, mentre nel 2023 trova applicazione il livello tendenziale ricalcolato, che nel caso degli ambiti territoriali senza posticipo dell'anno target corrisponde sempre con il livello obiettivo).

Infatti, per gli ambiti aderenti agli esperimenti regolatori, ai sensi dell'articolo 27bis e della Scheda n.9 del TIQE 2020-2023, è prevista la possibilità per le imprese distributrici di definire autonomamente i livelli tendenziali, col vincolo che al 2023 (ultimo anno di sperimentazione):

- I livelli tendenziali del numero delle interruzioni coincidano con i livelli tendenziali ricalcolati dall'Autorità (in caso di posticipo dell'anno target al 2025/2027) o con il livello obiettivo a regolazione ordinaria (nel caso in cui non venga accordato il posticipo dell'anno target, venendo quindi confermato il 2023);
- I livelli tendenziali della durata coincidano con i livelli obiettivo.

Qualora ciò non dovesse verificarsi, le imprese distributrici saranno chiamate a restituire i premi conseguiti e a versare le penali evitate durante tutto il periodo di validità dell'esperimento regolatorio. Le imprese non possono inoltre invocare cause esimenti di tipo "esogeno", salvo quelle già definite in tema di attribuzione delle cause di interruzione⁸.

A tal riguardo, si fa presente che le imprese di distribuzione hanno presentato le proprie istanze di adesione agli esperimenti regolatori e di posticipo dell'anno target ad emergenza sanitaria già in corso e comunque prima che l'Autorità ponesse in consultazione le proprie ipotesi di interventi regolatori per la sterilizzazione degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto, in fase di elaborazione dei livelli tendenziali autodefiniti per gli esperimenti regolatori, e-distribuzione ha avuto modo di prendere in considerazione l'impatto del *lockdown* sugli interventi previsti e – di conseguenza – proporre livelli tendenziali con riferimento agli anni dal 2020 al 2022 inclusi, incorporando già gli effetti dei ritardi attesi nell'implementazione delle tecnologie innovative (SFS e Telecontrollo BT).

Per quanto riguarda invece l'ultimo anno di sperimentazione, ovvero il 2023, gli esperimenti regolatori beneficianti del posticipo dell'anno target dovrebbero essere considerati, come detto, ultimati con successo qualora venga raggiunto il livello tendenziale ricalcolato dall'ARERA, così come definito al punto 2.7 lettera b. del DCO in oggetto. Diversamente, il meccanismo di sterilizzazione avanzato dall'Autorità nel sopracitato punto 2.7 lettera b. del DCO in oggetto non troverebbe applicazione per la totalità degli ambiti territoriali beneficianti del posticipo dell'anno target.

A tal riguardo, si fa presente che la scrivente società nel definire i livelli tendenziali relativi all'anno 2023 per gli esperimenti regolatori si è attenuta a quanto previsto nella regolazione vigente, non tenendo quindi in considerazione le ipotesi di ricalcolo del livello tendenziale per sterilizzare gli effetti dell'emergenza COVID-19 da applicarsi agli ambiti territoriali con posticipo dell'anno target avanzate nella presente consultazione.

Meccanismo di sterilizzazione degli impatti del COVID-19 sull'indicatore durata delle interruzioni (D1)

Come già riportato in premessa del presente documento, durante il corso dell'emergenza sanitaria le imprese distributrici si sono concentrate sul garantire la continuità del servizio mettendo in atto opportuni protocolli sanitari finalizzati a minimizzare il rischio per il personale operativo.

E-distribuzione, in particolare, si è dotata di opportune procedure operative per garantire la continuità del servizio elettrico, anche nei casi di significativa riduzione della disponibilità del personale tecnico e operativo, assicurando attività quali:

⁸ Come definito nella scheda n.9 del TIQE 2020-2023

- Conduzione e monitoraggio della rete elettrica;
- Messa in sicurezza degli impianti;
- Individuazione e riparazione di guasti alla rete elettrica finalizzata alla rialimentazione della clientela;
- Attività sulla rete elettrica disposte delle Autorità competenti.

Durante la fase 1 dell'emergenza, il personale tecnico ed operativo delle Unità Operative (UO) è stato organizzato in modo da garantire almeno due turni di reperibilità tecnica e due turni di reperibilità operativa. Durante la fase 2, l'intera forza lavoro è tornata in attività con orari alternati e con una organizzazione "per cellule", ovvero gruppi fissi e isolati, finalizzati a ridurre le compresenze e quindi le casistiche di quarantena nel caso di eventuali casi sospetti o contagi effettivi.

Tuttavia, nonostante tutte le misure adottate finalizzate al contenimento del rischio di contagio, non è possibile escludere in toto la possibilità che si registri un caso sospetto o accertato di positività al COVID-19 tra il personale di una UO. In tale frangente, le attività della stessa UO vengono necessariamente sospese per procedere alla sanificazione degli ambienti, mentre il personale della UO interessata viene posto in quarantena preventiva. In tali circostanze, eventuali guasti vengono gestiti con il supporto di personale proveniente anche da altre UO confinanti, con un conseguente inevitabile aggravio del carico di lavoro per il personale, oltre che un incremento dei tempi d'intervento e di conseguenza di risoluzione del guasto.

Stante l'efficace pianificazione e gestione del personale e delle UO da parte di e-distribuzione, i casi di positività al COVID-19 per il personale tecnico registrati finora sono stati molto bassi e pertanto eventuali situazioni di indisponibilità delle UO a seguito di applicazione dei protocolli sanitari di sanificazione e quarantena sono state poco significative. Conseguentemente, il relativo impatto in termini di minuti/utenti persi sull'indicatore D1, è stato il più possibile contenuto.

Resta però da sterilizzare l'impatto negativo dei già citati mancati interventi di sviluppo e potenziamento delle reti durante le fasi dell'emergenza sanitaria, che hanno comportato mancati miglioramenti nelle prestazioni e, di conseguenza, determineranno maggiori penali rispetto a quelle che si sarebbero verificate in presenza degli investimenti pianificati in assenza dell'emergenza sanitaria.

Come già detto in premessa, nei mesi che sono stati interessati dal *lockdown*, la scrivente società aveva pianificato una serie di interventi necessari a prevenire i tipici guasti estivi (i.e. guasti ai giunti dei conduttori in cavo) nonché interventi di adeguamento della rete per prevenire i guasti tipici dei periodi invernali. Tali mancati interventi di potenziamento e adeguamento della rete determineranno, quindi, l'assenza dell'atteso miglioramento dell'indicatore D1, la cui stima risulta, ad oggi, particolarmente complessa e comunque fortemente dipendente dall'evoluzione degli eventi meteorologici nei mesi estivi e nei prossimi mesi invernali.

Si ritiene, quindi, auspicabile prevedere la possibilità, per le imprese di distribuzione, di rendicontare all'Autorità i livelli effettivi biennali dell'indicatore di riferimento D1 nettati di un valore ϵ (espresso in minuti/utente) quantificato *ex post* dalle imprese in funzione degli effettivi impatti registrati a seguito dei mancati interventi durante la fase di *lockdown*, magari anche supportati da opportune relazioni tecniche.

Si reputa, pertanto, che si possa integrare la proposta dell'Autorità di cui al punto 2.10 del DCO in oggetto, laddove prevede meccanismi di scorporo dall'indicatore D1 della "*maggior durata delle interruzioni*

attribuibili ai casi di Unità Operative “scoperte” a causa dei problemi derivanti dall’epidemia COVID-19” prevedendo l’introduzione del sopraccitato coefficiente ϵ da nettare rispetto all’indicatore D1.

In assenza di tale coefficiente, infatti, la proposta posta in consultazione sterilizzerebbe esclusivamente gli impatti negativi derivanti dalla chiusura di una UO a causa delle positività riscontrata presso il personale dell’impresa distributrice, ma non terrebbe in debita considerazione altri fenomeni che – a causa del *lockdown* e della crisi sanitaria – stanno impattando in misura maggiore sull’indicatore D1. Inoltre l’ipotesi avanzata risulta particolarmente complessa in termini amministrativi e comunque non proporzionata all’obiettivo che ci si prefigge.

Meccanismo di sterilizzazione per gli interventi incentivati previsti nel Piano Resilienza 2019-2021

Come noto, con la deliberazione 668/2018/R/eel, l’Autorità ha introdotto un meccanismo incentivante basato su premialità-penalità⁹ o sole penalità¹⁰ per gli interventi inclusi nei Piani Resilienza e aventi le caratteristiche di cui all’articolo 79bis del TIQE 2020-2023.

L’accesso alle premialità e alle penalità dipende dal rispetto (o mancato rispetto) del semestre pianificato per la conclusione degli interventi, ipotizzando che in fase di pianificazione l’impresa sia in grado di determinare il semestre di conclusione degli stessi considerando eventuali ritardi di natura esogena (come la difficoltà nel reperire le autorizzazioni). L’attuale situazione di pandemia, e la conseguente crisi sanitaria ancora in corso, non era invece certamente prevedibile, anche per un operatore diligente, in fase di predisposizione dei Piani Resilienza.

Anche alla luce delle misure imposte dalle Autorità competenti (es: norme relative al distanziamento nei cantieri, con conseguente rallentamento nel completamento degli stessi a causa del minor numero di personale impiegabile in sicurezza), e considerato l’effetto della sospensione delle attività nel corso del *lockdown*, come detto nella parte introduttiva del presente documento una parte significativa degli interventi inclusi nel Piano Resilienza 2019-2021 della scrivente società non verranno conclusi nel semestre pianificato. Considerando, poi, che l’emergenza sanitaria è ancora in corso su tutto il territorio nazionale, tale ritardo è atteso in maniera indistinta per tutti gli interventi previsti nel Piano 2019-2021.

Nel presente DCO, l’Autorità ha coerentemente riconosciuto la necessità di posticipare il semestre pianificato di fine intervento per gli interventi già presentati nel Piano 2019-2021, onde evitare una penalizzazione (o riduzione dei premi) non ascrivibile alla diligenza delle imprese di distribuzione. Tuttavia, il punto 2.22 del DCO in oggetto prevede di limitare tale posticipo di un semestre “*ai soli interventi già riconosciuti eleggibili¹¹ a premio/penalità con la deliberazione 534/2019/R/eel e la cui conclusione era inizialmente prevista nel periodo compreso tra il 1° semestre del 2020 e il primo semestre del 2021 inclusi*”. Ciò implica l’esclusione del posticipo di un semestre per tutti gli interventi del Piano Resilienza 2019-2021 la cui conclusione era pianificata nel 2019 o nel secondo semestre 2021. Pertanto, la scrivente società ritiene che il posticipo di un semestre debba applicarsi alla totalità degli interventi eleggibili presentati nel Piano Resilienza 2019-2021, dal momento che:

- Per quanto riguarda gli interventi la cui conclusione era pianificata nel 2019, il mancato rispetto del semestre pianificato di fine intervento non è di per sé direttamente imputabile all’emergenza

⁹ Nel caso di interventi con tempo di ritorno pre-intervento inferiore a 50 anni e beneficio netto positivo

¹⁰ Nel caso di interventi con tempo di ritorno pre-intervento inferiore a 50 anni e beneficio netto negativo

¹¹ Ai sensi degli articoli 79bis.1, 79ter.1 e 79quater.1 del TIQE.

sanitaria (dal momento che tali interventi dovevano essere conclusi nel 1° o 2° semestre 2019, prima dell'avvio della "fase 1" dell'emergenza COVID-19). Tuttavia, la sospensione delle attività ritenute non essenziali nel corso dell'emergenza ha determinato comunque per tali interventi un aggravio del ritardo e – di conseguenza – un incremento delle penali e/o una riduzione dei premi. A titolo di esempio, si ipotizzi un intervento la cui conclusione era pianificata nel 2° semestre 2019 e che sarà invece ultimato nel 2° semestre 2020: parte del ritardo è responsabilità dell'impresa distributrice (dal 2° semestre 2019 al 1° semestre 2020, fino alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria), mentre parte del ritardo è ascrivibile al fermo imposto a tutte le attività non essenziali nel corso del *lockdown*. Ne consegue che tale intervento andrà incontro a penali, poiché concluso con due semestri di ritardo rispetto a quanto pianificato, mentre in assenza dell'emergenza sanitaria avrebbe comunque ottenuto dei premi (in quanto sarebbe stato concluso con un solo semestre di ritardo, accedendo quindi a premi, seppur dimezzati del 50%¹²).

- Per quanto riguarda gli interventi la cui conclusione era pianificata nel secondo semestre 2021, l'esclusione del posticipo di un semestre potrebbe dar luogo a riduzione dei premi e/o incremento delle penali, dal momento che il *backlog* cumulatosi comporterà ritardi "a cascata" su tutte le attività pianificate nel Piano Resilienza 2019-2021, ivi inclusi gli interventi la cui conclusione era prevista nell'ultima parte del 2021.

Da prime analisi cautelative sul Piano Resilienza 2019-2021, risulta infatti che circa il 50% degli interventi con conclusione prevista nel 2019-2020 e circa il 20% degli interventi con conclusione prevista 2021 potrebbero subire ritardi ascrivibili al blocco delle attività determinato dall'emergenza sanitaria.

Stante quanto sopra, come detto, la scrivente società chiede il posticipo di un semestre per la totalità degli interventi eleggibili presentati nel Piano Resilienza 2019-2021.

Come evidenziato al punto 2.24 del DCO in oggetto, invece, per i nuovi interventi che sono stati presentati nel Piano Resilienza 2020-2022 non occorrerà introdurre alcun posticipo delle tempistiche, dal momento che, in fase di pianificazione, le imprese distributrici hanno potuto tener conto dei ritardi accumulatisi a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Inoltre, come evidenziato dalla stessa ARERA, la sospensione degli interventi a causa del *lockdown* ha comportato il blocco e la messa in sicurezza di diversi cantieri già avviati, i quali verranno riaperti secondo le modalità e i tempi previsti dalle Autorità competenti, seguendo tutte le regole di sicurezza sanitarie già previste dal Protocollo MISE e tutte quelle che verranno via via adottate.

Questa situazione potrebbe comportare una crescita dei costi consuntivati degli interventi resilienza rispetto a quanto comunicato nei Piani Resilienza 2019-2021.

Ai sensi dell'articolo 79ter.2 del TIQE, i premi sono funzione dei benefici di primo inserimento a Piano¹³ e dei costi effettivamente consuntivati, mentre le penali di cui all'articolo 79quater.2 del TIQE sono funzione dei costi effettivamente consuntivati. Di conseguenza, se non sterilizzato nei suoi effetti, l'incremento dei costi

¹² L'articolo 79ter.3 del TIQE prevede infatti premi dimezzati del 50% *nel caso in cui la data di effettivo completamento dell'intervento venga posticipata di un semestre rispetto alla data di completamento del medesimo intervento indicata in occasione del primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza.*

¹³ Al netto dei casi di ricalcolo del beneficio, qualora il valore effettivamente consuntivato dei clienti BT beneficiari dell'intervento (NUD) si discosti di più del 20% dal valore previsto nel primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza.

effettivamente consuntivati a causa dell'emergenza sanitaria impatterebbe negativamente sulle imprese (riducendone i premi e aumentandone le penali).

Più in dettaglio, la valutazione degli extra costi derivanti dall'emergenza sanitaria risulta piuttosto complessa ed è tuttora in corso. In prima approssimazione, si ritiene che l'incremento dei costi rispetto a quanto pianificato, dovrebbe comunque attestarsi nell'ordine di alcuni punti percentuali.

Di conseguenza, si reputa opportuna l'adozione del meccanismo di sterilizzazione avanzato dall'Autorità al punto 2.25 del DCO in oggetto, ovvero prevedendo che qualora il costo effettivamente consuntivato di un intervento eleggibile non si discosti più di una determinata percentuale rispetto a quello presentato nel Piano Resilienza 2019-2021, premi e penali vadano calcolati considerando i costi presentati nel Piano Resilienza 2019-2021.

Inoltre, per gli interventi che sono stati presentati nell'attuale Piano Resilienza 2020-2022, il maggior costo dovuto alla gestione dei cantieri in situazione di emergenza sanitaria è stato considerato in fase di pianificazione e presentazione del Piano all'Autorità. Di conseguenza, per tali interventi il costo effettivamente consuntivato e utilizzato per il calcolo dei premi e delle penali dovrebbe essere "scontato" di una opportuna percentuale che tenga conto degli extra costi derivanti dalle attività sopra descritte, in modo da non ridurre i premi (o non aumentare le penali) per la quota parte dei costi sostenuti ascrivibili alle spese necessarie alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Infine, diversamente da quando previsto dall'Autorità al punto 2.27 del DCO in oggetto, si ritiene opportuno prevedere che i meccanismi incentivanti l'incremento della resilienza vengano mantenuti fino al 2025, invece che fino al 2024 come ad oggi previsto. Tale soluzione consentirebbe di sterilizzare gli effetti del *lockdown* in termini di minore resilienza dalla rete al termine della regolazione incentivante.

Meccanismo di sterilizzazione specifico per la qualità commerciale

Come già segnalato dalla scrivente società, anche nel corso delle Audizioni presso l'Autorità, durante il *lockdown* le imprese di distribuzione hanno eseguito in maniera prioritaria le prestazioni commerciali di tipo essenziale la cui esecuzione ha permesso di garantire il rispetto delle norme sanitarie per la riduzione del contagio. Al fine di fornire una quantificazione del *backlog* delle attività cumulatesi a causa del *lockdown* e a seguito dell'incremento dei volumi delle richieste di prestazioni commerciali da parte dei clienti nei periodi immediatamente successivi all'emergenza sanitaria, si forniscono di seguito alcuni dati puntuali.


Con l'avvio della c.d. "fase 1" dell'emergenza sanitaria oltre la metà delle attività in lavorazione¹⁴ da parte di e-distribuzione è stata dichiarata sospesa (29.390 su un totale di 54.566 attività).

Al 6 settembre 2020, le richieste commerciali pervenute durante la "fase 1" e la successiva "fase 2" dell'emergenza sanitaria e che risultano ancora sospese, ammontano a circa il 5% del totale delle attività in lavorazione (2.439 attività sospese su un totale di 50.403 attività in lavorazione). Ciò significa che, nonostante e-distribuzione abbia messo in campo una serie di azioni mirate a consentire un rapido recupero delle attività accumulate nel corso della fase di *lockdown* dell'emergenza sanitaria e nel periodo immediatamente successivo, permane comunque un *backlog* di attività che devono essere recuperate.

¹⁴ Attività di attivazione e disattivazione forniture, riattivazione delle forniture dei clienti morosi, erogazione dei preventivi e altri lavori

Tra le importanti azioni messe in campo dalla scrivente società già a partire dalle primissime fasi di ripresa delle attività, si ricorda il maggior ricorso alla flessibilità nell'assegnazione delle attività di consegna impianti a imprese terze, il recupero di importi residui mediante contratti in essere con le ditte appaltatrici, da utilizzarsi nella stessa area o in altre aree geografiche e il ricorso a contratti prescritti dedicati.

Al sopra citato *backlog* derivante dalla fase di *lockdown* dell'emergenza sanitaria va ad aggiungersi un incremento dei volumi delle richieste commerciali pervenute dai clienti nei periodi successivi al *lockdown* che, rispetto alla situazione antecedente all'inizio della crisi sanitaria, ha comportato complessivamente un incremento di circa il 4% del totale delle attività in lavorazione. Si veda al riguardo il grafico di seguito.




*Attivazioni, disattivazioni, riattivazioni morosi, preventivi, lavori

Situazione analoga si osserva se ci si focalizza sul trend di incremento delle richieste commerciali di esecuzione lavori, rientranti nelle sopra descritte attività in lavorazione da parte della scrivente società. In particolare, l'effetto delle sospensioni durante la "fase 1" e la "fase 2" dell'emergenza sanitaria, con riferimento ai c.d. lavori semplici e ai lavori complessi, ha comportato la sospensione del 75% dei lavori semplici (6.186 su un totale di 8.217 lavori semplici) e del 64% dei lavori complessi (7.962 su un totale di 12.509 lavori complessi).

Se si considera poi anche l'effetto del sopra citato incremento dei volumi delle richieste nella fase immediatamente successiva alla ripresa delle attività, rispetto alla situazione antecedente l'avvio dell'emergenza sanitaria, si registra un incremento del 24% dei lavori semplici e del 13% dei lavori complessi attualmente ancora in lavorazione. Tali percentuali, trattandosi di prestazioni di esecuzione lavori, sono state impattate anche dai ritardi derivanti dall'ottenimento delle autorizzazioni.

Si veda, al riguardo, il grafico riportato di seguito.



Stante il quadro sopra descritto, la scrivente società prevede che il superamento sistematico degli standard di qualità commerciale possa protrarsi almeno fino a dicembre 2020, cosa che darebbe luogo ad un forte impatto economico sugli operatori. Di conseguenza, così come dichiarato dall'Autorità, si ritiene opportuno sterilizzare almeno fino a quella data gli effetti negativi derivanti dalle prescrizioni conseguenti all'emergenza sanitaria previsti in regolazione, nell'ottica di non penalizzare gli operatori.

La scrivente società ritiene pertanto che la proposta avanzata dall'Autorità in materia di qualità commerciale non possa consentire una piena sterilizzazione degli impatti negativi conseguenti all'emergenza sanitaria. Il punto 4.4 del DCO in oggetto prevede infatti la possibilità di addurre causa di forza maggiore senza produrre documentazione *solo per i casi in cui l'impresa non sia potuta intervenire entro i tempi massimi previsti a causa del blocco delle attività e, successivamente, a causa dell'impedimento all'accesso alle abitazioni (salvo i casi urgenti), fino alla disponibilità dei protocolli sanitari. L'Autorità ritiene altresì che in tutti gli altri casi, l'eventuale attribuzione a forza maggiore debba invece essere documentata e precisata singolarmente.*

Si ritiene che tale proposta non tenga in debita considerazione il fatto che, anche successivamente alla disponibilità dei protocolli sanitari, il rispetto degli standard di qualità commerciale non risulta di fatto possibile, non soltanto per cause di forza maggiore ma anche a causa della necessità di dover recuperare il *backlog* cumulatosi. Fino al pieno recupero del *backlog* (fine 2020), si prevede infatti che le prestazioni commerciali continueranno a registrare dei fuori standard, sia che venga adottata una logica di gestione "FIFO" (First-In-First-Out, nel qual caso il *backlog* verrebbe recuperato più celermente ma comunque le nuove prestazioni richieste andrebbero a loro volta in coda registrando di conseguenza dei fuori standard), sia adottando una logica di gestione "LIFO" (Last-In-First-Out, nel qual caso le nuove richieste di prestazione

verrebbero gestite nei tempi stabiliti dalla regolazione, mentre le pratiche in *backlog*, pervenute durante la Fase 1 dell'emergenza, vedrebbero protrarsi ulteriormente i tempi necessari per l'evasione delle stesse).

Di conseguenza, Enel reputa necessaria una piena sospensione fino a fine 2020 degli standard di qualità commerciale previsti dal TIQE, così come gli indennizzi automatici.

Si ritiene, inoltre, che in tale periodo temporale la causale di forza maggiore debba essere addotta senza dover archiviare alcuna documentazione specifica, vista anche la complessità ed i costi per gestire l'eventuale documentazione; peraltro, tenendo in considerazione il fatto che vi è la necessità di dover recuperare il *backlog* accumulato, in tali casi gli operatori non risultano neanche essere in possesso di documentazione specifica e il tutto si ricondurrebbe quindi ad una sorta di "autocertificazione" della causale di forza maggiore da parte del distributore.

Analogamente, in linea di principio, si ritiene che andrebbero sospesi anche gli indennizzi automatici previsti dal TICA, qualora dipendenti dall'emergenza sanitaria e dal recupero del relativo *backlog*.

In ogni caso, anche successivamente al completo recupero del *backlog*, dovrebbe essere riconosciuta ed estesa la causale di Forza Maggiore per le prestazioni commerciali qualora se ne ravvisino le condizioni (i.e. qualora non sussistano le condizioni per operare garantendo le condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori, fino al termine dell'emergenza sanitaria).

Infine, si fa vivamente presente che, anche in accordo con le previsioni già introdotte dalla stessa Autorità e dal MISE, al fine di garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale operativo e degli utenti, sarebbe opportuno evitare contatti ravvicinati tra operatori e utenti anche nei casi nei quali è possibile eseguire la prestazione, evitando di far sottoscrivere dall'utente per presa visione la documentazione quale i verbali di attivazione, i verbali di verifica, le specifiche tecniche, ecc. Peraltro tale modalità risulta analoga a quella prevista dall'art. 108 del DL 18/2020 "Cura Italia" riguardo la consegna di plichi postali, raccomandate e assicurate.

Risposte agli specifici spunti di consultazione

Di seguito si riportano le risposte agli specifici spunti di consultazione, a cui si è già data risposta nei paragrafi precedenti.

S1. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (cap.2).

Con riferimento allo spunto di consultazione S1, si rimanda integralmente alla sezione introduttiva del presente documento con particolare riferimento ai paragrafi:

- *Meccanismo di sterilizzazione sull'indicatore N1 per ambiti territoriali soggetti alla "regolazione ordinaria" (anno target 2023)"*
- *Meccanismo di sterilizzazione sull'indicatore N1 per gli ambiti territoriali soggetti al posticipo dell'anno target al 2025 o 2027*
- *Osservazioni sul meccanismo di sterilizzazione per gli ambiti in esperimento regolatorio*

- *Meccanismo di sterilizzazione per gli interventi incentivati previsti nel Piano Resilienza 2019-2021*

Si evidenzia, tuttavia, che in alternativa agli strumenti proposti nel DCO in oggetto e commentati nei precedenti paragrafi sarebbe possibile sterilizzare gli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19 mediante la riduzione dei parametri c1d, c1n, c2d c2n¹⁵ per gli ambiti in penale. Tale riduzione permetterebbe di contenere gli impatti negativi senza procedere a complessi ricalcoli dei livelli tendenziali per la totalità degli ambiti territoriali.

Infine, la scrivente società concorda con le proposte di modifica avanzate al punto 2.3 del DCO in oggetto relativamente alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti.

S2. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione del gas

Non si hanno osservazioni in merito.

S3. Osservazioni in merito alle valutazioni dell'Autorità in tema di applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale

Con riferimento alla risposta allo spunto di consultazione S3, si rimanda integralmente alla sezione introduttiva del presente documento al paragrafo *"Meccanismo di sterilizzazione specifico per la qualità commerciale"*.

¹⁵ Parametri di cui alle tabelle 5b e 7 del TIQE, utilizzati per la valorizzazione dei premi e delle penali.